

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

38^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2136) *Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altri disposizioni urgenti in materia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7
ABRAMONTE (<i>Progr. Verdi-La Rete</i>)	7
MERIGLIANO (<i>Forza Italia</i>)	7
PAGANO (<i>Progr. Feder.</i>), relatore alla Commissione	2, 4, 7

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2136) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Pagano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAGANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, vi prego di avere un po' di pazienza nell'ascoltare la mia esposizione, poichè si tratta di materia abbastanza complessa che si richiama ad una serie di leggi e decreti-legge. Cercherò di non dilungarmi troppo, tuttavia dovrò essere abbastanza analitica per facilitare il compito dei colleghi nella comprensione del contenuto degli articoli.

La prima questione di ordine generale è che questo disegno di legge, in conseguenza della conversione del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, da parte della legge 27 ottobre 1995, n. 437, dovrà essere modificato dal Senato poichè alcune norme in esso contenute sono già vigenti in quanto inserite nel suddetto decreto-legge. In particolare dovranno essere soppressi dall'articolo 3 i commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il provvedimento presenta caratteri di urgenza in relazione alla natura delle materie trattate, in particolare quelle concernenti i mutui per l'impiantistica sportiva e per l'edilizia scolastica disposti dall'articolo 1, in quanto riguardano scadenze riferite all'anno 1995 e sanate in virtù di appositi decreti-legge. Anche per gli interventi nel campo della ricerca di cui all'articolo 2 si tratta di sanatorie di termini che si riferiscono agli anni 1994 e 1995.

Il primo comma dell'articolo 1 riguarda l'impiantistica sportiva, mentre il secondo comma riguarda l'edilizia scolastica. Il comma 1 sposta al 31 dicembre 1995 i termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 289 del 1989, che ha rifinanziato gli interventi di impiantistica sportiva destinati allo sport agonistico e a quello di base. Successivamente, il 27 settembre 1994, la legge n. 289 del 1989 è stata rifinanziata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Integrazioni di finanziamenti per il completamento di impianti sportivi». In sostanza, il differimento di termini previsto dal disegno di legge consente l'utilizzazione dei fondi assegnati.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede un differimento di termini in materia di edilizia scolastica, consentendo l'utilizzazione dei fondi

ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Il differimento si rende necessario in primo luogo perchè il programma degli interventi nell'edilizia scolastica è stato sospeso da disposizioni legislative relative al risanamento della finanza pubblica e in secondo luogo perchè nel frattempo alcune delle esigenze sono cambiate (chi ha esperienza di enti locali sa come stanno le cose). Il secondo comma dell'articolo 1 prevede poi la possibilità di disporre una diversa destinazione dei mutui già concessi e infine stabilisce il differimento del termine per l'utilizzo delle quote residue dei finanziamenti per l'edilizia scolastica previsto dalla legge n. 488 del 1986, termine già prorogato dal decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

L'articolo 2 riguarda interventi nel campo della ricerca e prevede il differimento di tre termini. Il primo è quello contenuto nell'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, che ha disposto in merito a un piano di completamento e adeguamento del laboratorio sotterraneo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con la rimozione, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 366, delle strutture prefabbricate installate all'esterno. Il termine di tre anni fissato da quella legge è risultato troppo breve rispetto al lavoro da svolgere e anche incompatibile con gli esperimenti in corso: si rende perciò necessario un differimento al 31 dicembre 1996. In realtà si tratta di smantellare a Campo Imperatore, che si trova a 2.000 metri di altitudine, queste strutture prefabbricate.

Il secondo comma dell'articolo 2 riguarda la legge 1^o agosto 1988, n. 326, che ha autorizzato il Consiglio nazionale delle ricerche a bandire concorsi per l'attribuzione di borse di studio triennali in favore di giovani laureati residenti nelle regioni meridionali. All'uopo furono stanziati 25 miliardi di lire per gli anni 1988, 1989 e 1990: si propone ora di utilizzare tali fondi anche negli esercizi 1994 e 1995, ed anche per finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 326 del 1988, cioè per l'assunzione di personale a contratto secondo le disposizioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, che consente agli enti di ricerca di stipulare contratti della durata massima di cinque anni con personale di ricerca e tecnico di elevato livello di esperienza, anche di cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche, purchè a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

Il terzo comma dell'articolo 2 riguarda l'accordo tra il Governo italiano, la AIEA e l'UNESCO, che si è concluso nel 1993. Si è convenuto di trasferire la gestione dell'attività operativa e amministrativa del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste all'UNESCO, e a tal fine è già stato elaborato da parte del Ministero degli affari esteri lo schema di un apposito provvedimento di ratifica del suddetto accordo che sta completando l'iter relativo alla raccolta di adesioni. Nelle more di tale procedura si provvede ad assicurare il finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione dell'attività del Centro.

Gli articoli 3 e 4 recano proroghe in materia di pubblica istruzione. Entrambi, oltre al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli enti locali in servizio presso le istituzioni scolastiche, hanno ad oggetto materie su cui è in

atto un enorme contenzioso di carattere giurisdizionale. Non si tratta qui solo di differire dei termini, ma anche di sanare le disparità di trattamento che si sono create all'interno delle diverse categorie di dipendenti scolastici. Voglio in proposito far notare che si tratta di contenziosi che da tempo intralciano la vita dell'amministrazione scolastica e che determinano, con periodica frequenza, iniziative da parte del Parlamento per superarli. Ricorderete, per portare un esempio fra tanti, la questione dei presidi, la questione degli ispettori, come si tentò di affrontare la loro situazione e il contenzioso tremendo che li riguardava.

Passando più specificamente all'articolo 3, ricordo ai colleghi che le norme recate dal primo comma, relative alla questione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, sono già contenute nel decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, successivamente convertito in legge, quindi dovranno essere espunte dal testo. Tornerò sull'argomento però alla fine della mia relazione, perchè comunque restano in piedi una serie di problemi che varrebbe la pena di affrontare.

Il comma 2 dell'articolo 3 risolve il problema dei candidati ammessi con riserva al concorso direttivo di scuola elementare bandito nel 1990 e risultati vincitori. Mentre infatti la legge n. 24 del 5 gennaio 1994 ha sanato la situazione derivata dalla terza serie dei concorsi direttivi e un'analoga legge ha sanato la situazione creatasi per il primo concorso, restavano inspiegabilmente esclusi i candidati ammessi al secondo concorso.

PRESIDENTE. Nella legislatura precedente non si riuscì infatti ad approvare il disegno di legge apposito.

PAGANO, relatore alla Commissione. Il comma 2 contiene perciò la sanatoria per questo problema rimasto aperto da tanti anni. Quanto al comma 3, esso sana la situazione dei docenti che hanno partecipato con esito positivo agli esami di abilitazione e ai quali non è stata riconosciuta la validità del concorso a causa della mancata valutazione del congedo ordinario estivo.

Il comma 4 dell'articolo 3 consente la nomina degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione risultanti vincitori di concorsi. Ricordo in proposito che il concorso per ispettore tecnico si fa su posti disponibili: se i posti sono tre, tre sono i vincitori, gli altri non hanno nulla. Si propone ora di assorbire gli ispettori tecnici risultanti vincitori coprendo i posti rimasti vacanti e disponibili.

Il comma 5, riguardante le questioni del pensionamento del personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), decade perchè assorbito dal decreto n. 361; ed essendo la materia pure affrontata da tale decreto-legge, decadono anche il comma 6 e il comma 7, concernente il pensionamento anticipato per il personale del comparto scuola. Ugualmente contenute nel decreto sono la proroga relativa alla durata in carica degli organi collegiali, affrontata dal comma 8 dell'articolo 3, e le norme di cui al comma 9.

Dell'articolo 3 pertanto rimangono i commi 2, 3 e 4 che contengono sanatorie per i problemi rimasti aperti. Resta da vedere (e magari sarà io stessa a proporre una soluzione al riguardo) la questione delle gra-

duatorie e delle supplenze nei conservatori e nelle accademie, su cui la Commissione ha espresso più di una perplessità per il modo in cui hanno lavorato non il Governo, ma i responsabili del settore. Lo dico fuori dai denti perchè più di una volta abbiamo affrontato l'argomento.

L'articolo 4 reca ulteriori disposizioni in materia di pubblica istruzione. Al comma 1 si introducono una serie di modifiche al testo unico sulla legislazione scolastica: particolarmente significative risultano le modifiche relative alla piena partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti delle accademie delle belle arti, di cui ci siamo occupati più di una volta anche nel corso di questa legislatura.

Il comma 2 contiene una disposizione che riguarda il personale della scuola in servizio all'estero. Per il momento mi limito a dire questo, ma credo che dovremo ritornarci sopra, e alla fine proporrò come.

I commi 4, 5 e 6 trattano del passaggio allo Stato del personale di segreteria, tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole ma dipendente dagli enti locali. Vorrei ricordare ai colleghi che ieri, in sede di discussione della legge delega sull'autonomia, abbiamo soppresso i commi concernenti tale questione proprio perchè sapevamo che la materia sarebbe stata affrontata oggi dal disegno di legge n. 2136. Tornerò anche su questo per mettere in evidenza quali sono i problemi su cui confrontarci e discutere. Si deve però rilevare lo stato di grave disagio in cui si trovano attualmente le scuole per l'impossibilità di molti enti locali di soddisfare gli obblighi che loro derivano dalla legge, e occorre mettere in evidenza la gradualità con cui il previsto trasferimento dovrà avvenire, rasserenando così gli animi e le coscienze di quanti - molti - temono questo trasferimento improvviso. Si precisa infatti che il trasferimento dovrà avvenire nel corso di un triennio; che riguarda il personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; che la riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali sarà progressiva e pari alle spese concernenti il personale effettivamente trasferito; che i criteri e le modalità per la determinazione dei suddetti oneri saranno determinati sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

A quanto già definito dal disegno di legge si deve aggiungere la considerazione che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 demanda alla contrattazione sindacale la definizione del comparto al quale detto personale dovrà essere contrattualmente interessato. Inoltre si deve chiarire che le disposizioni vigenti nel caso di passaggio da un'amministrazione all'altra già prevedono il diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento. Torneremo più avanti sugli ulteriori problemi aperti per quanto riguarda questo argomento per trovare delle soluzioni.

Rilevo ancora che il comma 8 dell'articolo 4 sana una gravissima situazione concernente l'annullamento di un concorso da parte del Consiglio di Stato e che il comma 9 elimina una precedente disposizione riguardante il passaggio al servizio delle Poste della gestione

dei fondi di tutte le istituzioni scolastiche, cosa che ha creato una serie di problemi.

L'articolo 5 tratta delle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, stabilendo le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche su questo torneremo in sede di esame degli articoli. Gli articoli 6 e 7 sanano una serie di situazioni di fatto determinatesi in relazione a precedenti atti legislativi.

Vale la pena di sottolineare che nella fase di passaggio del disegno di legge fra i due rami del Parlamento abbiamo avuto una serie di discussioni e di confronti con i soggetti interessati che ci hanno fatto rilevare problemi e situazioni non risolti nel testo o risolti inadeguatamente. Abbiamo dunque ora la possibilità di riprendere alcuni argomenti che si sono persi nella confusione della discussione parlamentare avvenuta alla Camera dei deputati; peraltro il disegno di legge dovrà comunque ritornare all'altro ramo del Parlamento perchè è necessario espungere alcune norme per il motivo che ho dianzi esposto.

Però nell'esaminare le ipotesi di modifica bisognerebbe assumere un principio ben chiaro. Il disegno di legge che stiamo esaminando non può diventare l'*omnibus* in cui caricare il minuto contenzioso esistente nel settore della scuola, altrimenti non ne usciremo più. Ritengo che possano essere affrontati quei problemi che hanno creato un contenzioso di tipo amministrativo non altrimenti risolvibile se non con un atto legislativo. Occorre dunque, a mio avviso, tenere fermo questo principio, perchè se volessimo recepire tutte le sollecitazioni che ci vengono dal mondo della scuola per inserirle in questo provvedimento, rischieremo davvero di farlo diventare un *omnibus*.

In questa prospettiva, propongo ai colleghi di introdurre all'articolo 3, in sostituzione del comma 1 che risulta decaduto, una serie di norme che sanino le gravi inadempienze dell'amministrazione scolastica nei confronti dei precari in servizio nei conservatori e nelle accademie di belle arti, che in parte abbiamo già affrontato. Si tratta di personale in servizio - spesso da svariati anni - che rischia di essere cacciato dalla scuola a causa del mancato espletamento dei concorsi per titoli ed esami, del conseguente suo mancato inserimento nelle graduatorie di concorsi per titoli e delle inadempienze verificatesi nel dare attuazione alla nuova normativa riguardante le supplenze annuali nel settore.

L'altra questione che voglio sottoporre all'attenzione dei colleghi concerne i presidi incaricati ammessi con riserva al concorso di cui all'articolo 9 della legge n. 417 del 1989 che devono essere immessi in ruolo. La norma che li riguarda, caduta all'ultimo momento nel testo della Camera, può essere ripresentata con opportune modifiche.

Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, riguardanti il personale in servizio all'estero per quanto concerne il conseguimento dei minimi di pensione, devono essere modificate nel senso di renderle più rigorose. Infatti a tale personale non possono essere consentiti benefici particolari; il conseguimento del minimo di pensione e del relativo trattamento deve essere riferito alla normativa in vigore oggi.

Quanto al personale degli enti locali, le disposizioni approvate dalla Camera possono essere ulteriormente integrate prevedendo l'eser-

cizio di un diritto di opzione da parte degli interessati a determinate condizioni.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 5, sembra opportuno introdurre una disciplina concernente i contratti stipulati tra le università e gli istituti in questione e i docenti destinati alle loro filiazioni in Italia. Si tratta di trovare una formulazione diversa da quella già esaminata e poi lasciata cadere dalla Camera dei deputati.

Credo che questi punti siano ben presenti ai colleghi. Si tratterà di limitare il nostro discorso agli aspetti veramente delicati che rimangono scoperti; su questi ritengo che potremo trovare un accordo, per poi licenziare rapidamente il provvedimento che fa giustizia rispetto a tutta una serie di questioni. Infatti, oltre alle questioni del contenzioso, il disegno di legge affronta quella del differimento dei termini in materia di edilizia scolastica (mi permetto di sottolineare che il problema deve appartenere alla sensibilità di tutti quei Gruppi che sull'edilizia scolastica hanno qualcosa da dire) consentendo di portare avanti gli interventi previsti sia dalla legge n. 430 del 1991 sia dalla legge n. 488 del 1986, che sono fondamentali. Vi sono somme rimaste inutilizzate che possono essere utilmente spese in altre parti del paese, dando con ciò risposte chiare ad enti locali che versano in condizioni disagiate

MERIGLIANO. Vorrei soltanto rilevare che la relatrice, riferendosi agli impianti sportivi, ha detto che si propone di spostare il termine al 31 dicembre 1995: è chiaro che il termine dovrà essere modificato. Inoltre sottolineo che ho ricevuto una montagna di lettere di docenti all'estero che chiedevano di essere equiparati a quei italiani.

PAGANO, *relatore alla Commissione*. si tratta di una questione delicata, senatore Merigliano, che affronteremo in seguito.

ABRAMONTE. Poichè ho perso le prime battute della relazione, chiedo alla collega Pagano di precisarmi a quale decreto ha fatto riferimento.

PAGANO, *relatore alla Commissione*. Al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, con modificazioni (ad esempio quella relativa alle conservatorie che è stata introdotta dalla Commissione).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Pagano per la relazione ampia e dettagliata che ci ha presentato su un disegno di legge che contiene aspetti molto eterogenei.

Mi sembra opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, dal momento che sarà certamente necessario chiedere su di essi i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, secondo il Regolamento.

Stante la evidente impossibilità di fissare a domani tale termine, propongo di fissarlo a mercoledì 20 dicembre, alle ore 13.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE